



A.S.L. VC

Azienda Sanitaria Locale
di Vercelli

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI

Tel. +39 0161 5931 fax +39 0161 210284

www.aslvc.piemonte.it

Posta certificata: aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020


lettera B) dell'ordinanza collegiale.

AVVISO

La pubblicazione del testo integrale del ricorso e dell'ordinanza (provvedimento collegiale n. 961/2018 pubblicato il 14/08/2018) viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza medesima.

Lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it seguendo il percorso:

TAR – TAR Piemonte – Udienze e ricerche – Ricorsi – Anno (digitare anno 2017) – numero ruolo (digitare 1014) – cerca.



Avv. Mariagrazia Liotta

Via Nunzio Morello, 40 – 90144 Palermo

Tel. 091 6251857 - Fax: 091 6256125

Pec: mariagrazialiotta@pecavvpa.it

Avv. Stab. Miriam Lo Greco

Via del Piave n. 31 – 92100 Agrigento

telefax: 0922/ 18 57 15

Pec: miriamlogreco@avvocatiagrigento.it

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL PIEMONTE - TORINO
RICORSO**

Del Sig. Gurreri Salvatore, nato il giorno 1 gennaio 1964 ad Agrigento (C.F.: GRR SVT64 A01A089H) ed ivi residente, alla Via Francesco Petrarca n. 29, rappresentato e difeso dall'Avv. Stab. Miriam Lo Greco (C.F.: LGRM RM85 M50 A089Y, fax: 0922/18 57 15, PEC miriamlogreco@avvocatiagrigento.it) e dall'Avv. Mariagrazia Liotta del Foro di Palermo (C.F. LTTMGR84T61A089Y; fax: 0916256125, PEC: mariagrazialiotta@pecavvpa.it), ed elettivamente domiciliato presso lo studio professionale dell'Avv. Michele Pretti (C.F. PRTMHL74D17L750Y, fax: 0161/1890174, pec: michele.pretti@ordineavvocativercelli.eu) in Vercelli, Via Dante Alighieri n. 83, come da procura in calce al presente atto,

CONTRO

l'Azienda Sanitaria Locale di Vercelli, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Vercelli, Corso M. Abbiate, n. 21, P.I.;

E NEI CONFRONTI DI

De Caprio Wanda, in qualità di 1° classificata nella graduatoria generale;
tutti i candidati qualificati come idonei nella graduatoria definitiva, approvata il 30 agosto 2017;

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE

- a) della **deliberazione del Direttore Generale dell'ASL di Vercelli nr. 782 del 30 agosto 2017** di rettifica della **graduatoria finale di merito** relativa al concorso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato di nr. 5 posti di operatore socio-sanitario (Cat. BS), nella parte in cui il ricorrente è escluso;
- b) della **deliberazione del Direttore Generale dell'ASL di Vercelli nr. 770 del 4 agosto 2017** di **approvazione delle graduatorie**, generale e dei riservatari, e nomina

vincitore, relativa all'assunzione del personale per il ruolo di operatore socio-sanitario, nella parte in cui il ricorrente è escluso;

c) del verbale della seduta della Commissione di concorso, costituita con Deliberazione nr. 519 del 26 maggio 2017, riunitasi il 20 luglio 2017, prot. 40761, nella parte contenente il giudizio di non sufficienza del candidato Gurreri con un punteggio, per la prova orale, di 20 punti (sufficienza 21/30), senza specifica motivazione oltre al voto numerico;

d) del medesimo verbale, impugnato sub c), nella parte in cui ha previsto le modalità illegittime di svolgimento della prova orale;

e) del verbale nr. 1 del 22 giugno 2017 - "Riunione preliminare", nel quale sono stati predeterminati i criteri valevoli per la valutazione della prova orale, in maniera del tutto generica;

f) della Deliberazione del Direttore Generale nr. 886 del 22 settembre 2017, di utilizzazione della graduatoria di concorso, ai fini assunzionali;

g) della Deliberazione del Direttore Generale nr. 905 del 28 settembre 2017, di utilizzazione delle graduatorie formate in esito al concorso ai fini assunzionali;

h) ove già stipulati, dei contratti stipulati con i vincitori del concorso, di cui non si conoscono gli estremi;

i) dell'atto del 4 ottobre prot. nr. 47218 dell'Azienda Sanitaria Locale di Vercelli di rifiuto di esibizione degli indirizzi dei controinteressati in seguito ad apposita richiesta del ricorrente del 12 settembre 2017;

l) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

FATTO

Con Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale di Vercelli, nr. 185 del 21 febbraio 2017 è stato indetto il Concorso pubblico per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato in n. 5 posti di operatore socio-sanitario (CAT. BS).

Il signor Salvatore Gurreri, in possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura, ha presentato domanda di ammissione al concorso le cui prove, come fissate dal Bando di concorso in conformità all'art. 29 del D.P.R. 27.03.2001 n. 220, sarebbero consistite in una prova pratica (*“consistente nella esecuzione di tecniche specifiche connesse alla qualificazione professionale richiesta”*) ed in una prova orale (*“vertente sulle materie oggetto della prova pratica”*), superabile al raggiungimento di 21/30 punti.

Il candidato, superata brillantemente la prova pratica, con un punteggio di 28,5/30, è stato convocato per essere sottoposto alla prova orale, secondo il calendario fissato dalla Commissione esaminatrice, per il 20 luglio 2017.

Quel giorno ha appreso che la Commissione avrebbe adottato modalità a dir poco *“peculiari”* nello svolgimento delle prove: tutti i candidati sono stati riuniti in un'aula, e poi sono stati convocati uno per uno per lo svolgimento dell'esame, che sarebbe stato uguale per tutti, in un'aula diversa. Al termine, il candidato già *“esaminato”* avrebbe lasciato l'edificio senza comunicare con gli altri candidati in attesa dell'esame.

Stante la opportunità di alcune delle soluzioni adottate durante le prove per garantire la trasparenza delle prove (per esempio, il richiesto spegnimento dei cellulari e di altri dispositivi), il confinamento dei candidati in una stanza, senza la possibilità di accedere all'aula d'esame, è apparso sin da subito un metodo poco ortodosso.

Così come, poco ortodossa appare anche la scelta adottata dalla Commissione esaminatrice di sottoporre tutti i candidati alla medesima sessione di prove orali, con identiche domande rivolte a tutti, senza previo sorteggio delle domande, candidato per candidato.

Conseguito un punteggio di 20/30 per la prova orale, non meglio motivato, con conseguente esclusione per un solo punto, dalla graduatoria di merito dei vincitori ed idonei, il Gurreri ha chiesto con istanza di accesso agli atti del 29 agosto 2017, evasa il

successivo 7 settembre, di ottenere il verbale della seduta della Commissione nel giorno in cui ha svolto la prova orale.

Tutto ciò premesso in fatto, col presente ricorso si rileva, preliminarmente ed in relazione all'instaurazione del contraddittorio, la

**VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN
MATERIA DI DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI**

EX ARTT. 22 E SS., L. 241/90

FATTO E DIRITTO

Dopo aver visionato il verbale di svolgimento della prova orale, il Sig. Gurreri si è determinato ad adire l'autorità giudiziaria per tutelare le proprie ragioni, in virtù della ritenuta illegittimità delle modalità di svolgimento delle prove concorsuali.

Pertanto, in data 12 settembre u.s., il ricorrente ha integrato la precedente istanza di accesso agli atti, chiedendo all'Azienda Sanitaria Locale di Vercelli di fornire gli indirizzi di residenza dei vincitori di concorso, al fine di rendere possibile la notifica del presente atto ad almeno un controinteressato, per *“curare e difendere i propri interessi giuridici”*.

Tuttavia, l'Azienda, con nota del 4 ottobre u.s., successivamente comunicata, ha riscontrato l'istanza nel senso dell'impossibilità della comunicazione degli indirizzi di residenza dei controinteressati *“in quanto i medesimi, interpellati con specifiche note in data 25.09.2017, hanno tutti espresso opposizione scritta alla diffusione di tale dato”*.

Evidentemente la negazione del diritto d'accesso è contraria alla lettera dell'art. 24 della l. 241/90; pacificamente: *“Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici (art. 24, comma 7, L. n. 241/1990), dal momento che il diritto di difesa è garantito a livello costituzionale.”* (cfr. **T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, 07/08/2017, n. 987**).

Né sono opponibili ragioni di “riservatezza” dei controinteressati, perché, com’è noto, in materia di concorsi pubblici, la riservatezza è recessiva rispetto alla trasparenza, nel pieno rispetto delle norme del d.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali, art. 24, sulla non necessità della richiesta del consenso quando si tratti di dati necessari per perseguire un legittimo interesse del richiedente; art. 59, che rinvia alle disposizioni in materia di diritto di accesso agli atti).

In particolare, di tale principio è stata fatta applicazione nella giurisprudenza in materia di concorsi pubblici, allorquando si è affermato che: *“Il soggetto partecipante a una procedura concorsuale e/o selettiva può accedere nella forma più ampia agli atti del procedimento, e quindi non soltanto prendendo visione, come previsto dall'art. 24 lett. d), L. 7 agosto 1990, n. 241, ma anche estraendo copia degli atti di gara, ivi compresa la documentazione presentata dai controinteressati procedurali, senza che possano essere opposti motivi di riservatezza; una volta conclusasi la procedura concorsuale, infatti, i documenti prodotti dai terzi partecipanti assumono rilevanza esterna (T.A.R Lazio Latina, 11 ottobre 2006, n. 1113).”* (cfr. **T.A.R. Campania Salerno Sez. I, 26/03/2007, n. 305**).

Non è in dubbio l'interesse concreto ed attuale all'ostensione dei (meri, peraltro) indirizzi di residenza, cui né i vincitori di concorso avrebbero potuto opporsi, né l'Amministrazione, nonostante la loro opposizione, avrebbe potuto legittimamente negare.

Tuttavia, è imminente il termine di decadenza per la proposizione del presente atto, giacché, dal giorno dello svolgimento delle prove orali del Sig. Gurreri (20 luglio 2017) e dunque, dalla prima rilevazione dell'illegittimità nelle modalità di conduzione del procedimento, decorrono i sessanta giorni (oltre la sospensione feriale) per l'impugnazione del giudizio di insufficienza della prova orale (e di tutti gli atti conseguenti).

Pertanto, è necessario notificare il presente ricorso unicamente alla p.a., e contestualmente, chiedere

**IN VIA PRELIMINARE
CHE CODESTO ECC.MO T.A.R. VOGLIA**

disporre con ordinanza istruttoria la comunicazione da parte della p.a. dell'indirizzo di residenza della controinteressata indicata in epigrafe **De Caprio Wanda** (in qualità di vincitrice della selezione);

disporre, ai sensi dell'art. 41 c. 4 c.p.a., la notificazione per pubblici proclami attraverso modalità differenti da quelle ordinarie (per esempio con la pubblicazione sul sito web dell'Azienda Sanitaria Locale di Vercelli), al fine di notificare il presente ricorso **a tutti i candidati qualificati come idonei** nella graduatoria definitiva, approvata il 30 agosto 2017.

La notifica a tutti gli idonei presenti in graduatoria risulterebbe, ove svolta nei modi ordinari, particolarmente difficile per il numero delle persone coinvolte.

Si rileva peraltro che nella graduatoria finale non è specificato se gli idonei siano o meno riservatari, pertanto risulta ancora più difficile identificare con precisione coloro che potrebbero nutrire interesse contrario a quello del ricorrente all'accoglimento delle domande proposte con il presente atto.

La tradizionale notifica per pubblici proclami, con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale sarebbe eccessivamente onerosa per il ricorrente, ed inoltre non prevede la pubblicazione integrale del testo del ricorso introduttivo del presente giudizio, mentre la consultazione del sito web dell'Amministrazione che ha bandito il concorso è verosimilmente un gesto che gli aspiranti all'assunzione compiono con elevata frequenza.

Alla luce della disposizione citata, in applicazione anche dell'art. 151 c.p.c., il Giudice può autorizzare la parte a notificare il ricorso con qualsiasi mezzo, ed a determinate condizioni: *“le modalità con cui siffatta notificazione viene disposta*

devono comunque essere tali da non compromettere il diritto di difesa, tutelato dall'art. 24 come inviolabile in ogni stato e grado del processo (C.13868/2002), così come devono trovare corrispondenza nello scopo dell'atto e le modalità prescelte debbono garantire i principi fondamentali del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio (C.3286/2006; C. 4319/2003)".

La notifica mediante pubblicazione integrale del ricorso con l'indicazione delle modalità per la consultazione del fascicolo informatico sul portale web apposito (www.giustizia-amministrativa.it) sarebbe idonea ad assicurare la conoscibilità dello stesso e permetterebbe a eventuali interessati di intervenire nel presente procedimento.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di

DIRITTO

I

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.P.R. 220/2001, ARTT. 7 E 16 - DELL'ART. 6 DEL D.P.R. 487/1994 -VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA E PUBBLICITA' DELLE PROCEDURE CONCORSUALI - PALESE ILLEGITTIMITA' DELLE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE - INGIUSTIZIA MANIFESTA

Il D.P.R. 220/2001 regola la disciplina concorsuale per l'assunzione del personale non dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale, ed è pacificamente applicabile alla procedura cui ha partecipato il Sig. Gurreri, che è volta all'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 5 Operatori Socio-sanitari.

Che la sua applicabilità al caso di specie sia pacifica è evidente anche dalla lettura del Bando pubblicato con Deliberazione nr. 185 del 21 febbraio 2017, che lo richiama espressamente.

E tuttavia le modalità di svolgimento delle prove orali hanno tradito la disciplina fissata dal D.P.R. che dispone all'art. 7, c. 5: *"La prova orale deve svolgersi in un'aula*

aperta al pubblico.” e all'art. 16, di nuovo “L'esame orale si svolge, nel giorno stabilito, alla presenza della intera commissione in sala aperta al pubblico”.

Il Sig. Gurreri ha, infatti, assistito, il giorno della prova (20 luglio 2017), alla prassi messa in atto dalla Commissione, che è consistita nell'aver svolto le prove d'esame in un'aula, alla presenza di due testimoni (non candidati del concorso), e nell'aver “relegato” tutti i partecipanti al concorso, prima dell'esame, in un'aula diversa e separata.

La Commissione nel verbale ottenuto a seguito di accesso agli atti, il “*Verbale nr. 19 prova orale 20/07/2017 – pomeriggio*” (giorno dell'esame del Gurreri), afferma che l'aula di svolgimento dell'esame (c.d. Aula B) è “*aperta al pubblico*”, e tuttavia aggiunge che i candidati che devono svolgere la prova si trovano tutti nell'aula A, e vengono accompagnati, chiamati in ordine alfabetico, uno per uno, nell'aula B (cfr. verbale, pagina 3), dove si svolge la prova orale: lì possono rimanere ed assistere alla prova degli altri candidati (solo dopo aver terminato il proprio esame).

Non risponde al vero, pertanto, che l'aula B, aula della prova, sia stata aperta “al pubblico”: la presenza in aula B dei candidati **non ancora esaminati** è stata dichiaratamente vietata.

La giurisprudenza in un caso analogo, ovverosia di concorso bandito per l'assunzione di personale non dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale (Asl di Pescara), ha affermato che: “*Durante le prove orali di un concorso pubblico il libero ingresso al locale ove esse si tengono deve essere garantito a chiunque voglia assistervi, quindi non soltanto a terzi estranei, bensì pure e soprattutto ai candidati, sia che abbiano già sostenuto il colloquio, sia che non vi siano stati ancora sottoposti. Ciascun candidato è titolare di un interesse qualificato a presenziare alle prove orali degli altri candidati, ivi compresa l'estrazione a sorte dei quesiti, al fine di verificare di persona il corretto operare della commissione e l'assenza di parzialità nei propri confronti. (Conferma T.A.R. Abruzzo Pescara, Sez. I, n. 496 del 2013)*” (cfr.

Cons. Stato Sez. III, 07/04/2014, n. 1622, e più di recente anche **T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, 24/05/2017, n. 6171**).

Anche nel caso affrontato dal Consiglio di Stato, come nella fattispecie che ci occupa, la Commissione limitava gli accessi all'aula d'esame, prevedendo: *"l'ammissione degli esaminandi nell'aula e la loro identificazione, il presidente li ha informati che, trovandosi nell'aula "verde", ivi dovranno rimanere fino a quando non saranno chiamati, in ordine alfabetico, dal segretario nell'aula "blu" per sostenere la prova davanti alla commissione; che durante la loro permanenza nell'aula e finché non avranno sostenuto il colloquio "dovranno evitare di mettersi in contatto con i colleghi già escussi precedentemente"; che una volta sostenuta la prova "dovranno a loro volta allontanarsi senza poter più rientrare nell'aula dove i colleghi sono ancora in attesa di sostenere" il colloquio; che "i colloqui si svolgeranno a porte aperte al pubblico"; e, infine, che "i candidati già escussi potranno, in ogni caso, rimanere nell'aula per assistere ai colloqui successivi"*.

In pratica, e come nel caso affrontato dal TAR Abruzzo e poi dal Consiglio di Stato (con accoglimento del ricorso di primo grado, confermato in grado d'appello) al Gurreri, che ha svolto l'esame per quinto, quel giorno, è stato impedito di assistere alla prova dei quattro candidati precedenti, tutti promossi.

Né varrebbero a giustificare ed ammettere tale prassi, l'eventuale giustificazione delle dimensioni dell'aula dell'esame, o le finalità della prassi, ovverosia che servisse ad evitare che i candidati non ancora escussi potessero ascoltare le domande poste e le risposte fornite, stante l'esiguità dei quesiti posti dalla Commissione.

I contenuti delle domande, infatti, come previsto dal bando, dovevano fare riferimento alle mansioni proprie dell'Operatore Socio-sanitario di cui all'allegato 1 al CCNL 20.9.2001: e tra quelle ivi indicate, la Commissione avrebbe potuto spaziare liberamente, ampliandone il range, ed evitando di ricorrere a prassi così poco trasparenti, in violazione del criterio della pubblicità dei concorsi.

Per tale motivo, i provvedimenti di svolgimento della prova orale, e quelli che ne sono conseguiti (graduatoria finale) devono essere annullati.

II

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 12 DEL D.P.R. 487 /1994 - ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO DELL'INTERESSE PUBBLICO - CATTIVO USO DEL POTERE - ILLOGICITA' ED INGIUSTIZIA MANIFESTA

Costituisce principio generale nella conduzione dei procedimenti relativi alle selezioni pubbliche, come da disposizione di cui all'art. 12 del D.P.R. 487/1994 (applicabile pacificamente anche alla selezione in argomento, per espresso richiamo del bando, a pag. 10 della Deliberazione nr. 185) che *“Le commissioni esaminatrici...immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova orale, determinano i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte”*.

Nel caso di specie, la norma non ha trovato applicazione giacché la Commissione ha preferito selezionare solo tre quesiti, e sottoporre quelli a ciascun esaminando, non permettendo a nessun candidato ancora da esaminare di assistere ed ascoltare le prove orali degli altri candidati, proprio perché le domande sarebbero state uguali per tutti.

Nelle intenzioni della Commissione, con quella prassi illegittima, si sarebbe inteso scongiurare il rischio che i candidati conoscessero le domande prima del proprio esame.

Tuttavia l'art. 12 stabilisce con estrema chiarezza un metodo semplice ed efficace a garanzia del raggiungimento della finalità della trasparenza del concorso: il sorteggio dei quesiti.

L'estrazione a sorte, per sua natura, non comprime altri principi che regolamentano lo svolgimento di un concorso pubblico, ovverosia la pubblicità e la trasparenza.

Come affermato in numerose occasioni dai giudici amministrativi, *“Nei concorsi l'art. 12 d.p.r. n. 487/1994 non sancisce in alcun modo che l'esame orale debba necessariamente estendersi a tutte le materie, ma solo che le domande da sottoporre al concorrente debbano essere estratte a sorte. La previsione del sorteggio non ha carattere onnicomprensivo, cioè di sancire una prova orale su tutte le materie, ma persegue una finalità di trasparenza dell'azione amministrativa per scongiurare il rischio che i quesiti possano essere portati a conoscenza di alcuni candidati prima dell'espletamento della prova con violazione del principio della par condicio (art. 12 d.p.r. n. 487/1994) (Conferma della sentenza del T.a.r. Basilicata, Potenza, sez. I, n. 342/2012).”* (cfr. **Cons. Stato Sez. V, 20/04/2016, n. 1567**).

E' illegittima pertanto la mancata effettuazione del sorteggio delle domande per la prova orale, specie ove la Commissione abbia preferito a tale metodo che assicura la casualità delle domande a ciascun candidato, un sistema di “blindatura” dell'aula d'esame.

III

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1, 3 DELLA L. 241/90 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 12 Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 - SULLA VALUTAZIONE DELLE PROVE – ECCESSO DI POTERE PER TOTALE CARENZA DI MOTIVAZIONE – ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA – ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' ED INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Sulla scorta dell'art. 12 del D.P.R. 487/1994 la Commissione giudicatrice avrebbe dovuto stabilire i criteri in base ai quali il punteggio della prova orale sarebbe

stato da ripartire: la disposizione prevede che “1. *Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali al fine di motivare i punteggi attribuiti alle singole prove. Sono, altresì, predeterminati, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova orale di ogni candidato, i quesiti da porre ai candidati per ciascuna delle materie di esame. I quesiti sono, quindi, rivolti ai candidati stessi secondo criteri predeterminati, che garantiscono l'imparzialità delle prove. I criteri e le modalità di cui al presente comma sono formalizzati in appositi atti.*”. Il Verbale nr. 1 del 22 giugno 2017 denominato “*Riunione preliminare*” della Commissione di concorso, ha stabilito, unicamente che “*Nella valutazione della prova orale si terrà conto del contenuto, dell'appropriatezza del linguaggio e della capacità di sintesi*”: un criterio molto generico (nonché molto ovvio, trattandosi di una prova orale), che non contiene nessuna ulteriore specificazione.

Di per sé, la genericità sarebbe ulteriore motivo di invalidità della procedura concorsuale (cfr. **T.A.R. Lazio Latina Sez. I, 08/06/2016, n. 371**, secondo cui: “*L'introduzione di criteri di valutazione generici, in particolare nell'ambito di una procedura selettiva caratterizzata da ampi spazi di discrezionalità, inficia di per sé la validità dell'intera procedura concorsuale (art. 12 d.P.R. n. 487/1994).*”)

Ad ogni modo, il verbale di valutazione dell'esame orale svolto dal Gurreri ben avrebbe potuto contenere una motivazione più approfondita per connettere il giudizio di insufficienza, espresso dal mero voto numerico, al criterio adottato ai fini valutativi.

Solo in questo modo il voto numerico può ritenersi “motivazione sufficiente” del giudizio sintetico espresso dalla Commissione: è giurisprudenza consolidata quella che esprime tale concetto.

Ed infatti, si ricorda la pronuncia di questo Tribunale, non appellata, in cui si è affermato che: “*Nelle procedure concorsuali il voto numerico attribuito dalla competente commissione alle relative prove esprime e sintetizza il giudizio tecnico-*

discrezionale della commissione stessa, di talché esso contiene in sé la sua stessa motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti; infatti, la motivazione espressa numericamente assicura la necessaria spiegazione delle valutazioni di merito compiute dalla commissione e consente il sindacato sul potere amministrativo esercitato, ma a condizione che la commissione abbia predisposto i criteri, in base ai quali procederà alla valutazione delle prove e abbia attribuito il punteggio sulla base di una griglia predeterminata.” (cfr. T.A.R. Torino (Piemonte) sez. I 13 dicembre 2013 n. 1356).

Nel caso di specie l'iter logico seguito dall'Amministrazione nell'attribuzione di un giudizio di insufficienza, espresso solo da un numero, non è comprensibile, in alcun modo: in altri termini, non si comprende se le risposte del Gurreri siano state insufficienti per aver mancato nel contenuto, nell'appropriatezza del linguaggio o nella capacità di sintesi.

Di talché il difetto di motivazione, che vizia ulteriormente il giudizio di insufficienza.

ISTANZA CAUTELARE

Sul *fumus boni iuris* del ricorso si è già detto.

A proposito del *periculum in mora*, si dirà che le graduatorie finali del concorso sono già state approvate, e sono in corso di utilizzazione (cfr. atti impugnati sub e), f), g)).

Non sospendere gli atti impugnati, ai fini di una riedizione della prova orale, comporterebbe il consolidamento delle posizioni lavorative degli assunti, e soprattutto la perdita delle chance di assunzione da parte del signor Gurreri.

A nulla varrebbero le considerazioni basate, ad esempio, sul punteggio conseguibile dal ricorrente, in caso di superamento della prova orale, il quale non possiede numerosissimi titoli di servizio, che probabilmente non sarebbe sufficiente per assicurargli la vittoria della presente procedura (con il posizionamento al primo posto).

Il vantaggio del solo inserimento tra gli idonei nella graduatoria costituirebbe una ottima chance per ottenere, comunque, degli incarichi: la graduatoria, soggetta a scorrimento, rimarrà efficace e potrà ancora essere utilizzata per il periodo di tempo previsto dalle disposizioni di legge (per assunzioni a tempo indeterminato, e in deroga, anche per assunzioni a tempo determinato); così com'è vero anche che altre Amministrazioni del Servizio Sanitario Nazionale, potranno ricorrervi in caso di necessità, e previo apposito accordo (in applicazione del d.lgs. 101/2013).

L'attesa della fissazione dell'udienza di merito riduce le chance professionali del Gurreri, è evidente: per questo si chiede la sospensione dei provvedimenti impugnati e la riedizione delle prove orali.

Si chiede che il Tribunale valuti, per il caso di accoglimento della presente istanza cautelare nelle forme della ripetizione delle prove orali, l'opportunità, anche alla luce della consolidata giurisprudenza in tema di imparzialità dell'azione amministrativa in casi analoghi (cfr. tra le più recenti, **TAR Puglia, Bari, sentenza 9 marzo 2017, n. 224**), di imporre modalità di valutazione che assicurino equilibrio nella valutazione, attraverso la ripetizione delle prove da parte di una Commissione in diversa composizione, a garanzia dell'imparzialità dell'azione amministrativa, ed al fine di rinnovare l'istruttoria al di fuori di qualunque condizionamento collegabile alla pregressa vicenda concorsuale.

Per tutto quanto sopra esposto, si chiede, pertanto che voglia

L'ECC.MO TRIBUNALE

AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE – TORINO

- previa adozione di **ordinanza istruttoria** di disposizione dell'esibizione dell'indirizzo di residenza della controinteressata vincitrice della selezione e di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami a tutti i candidati idonei alla selezione, tramite pubblicazione del presente ricorso sul sito web dell'Azienda Sanitaria Locale di Vercelli ai sensi dell'art. 41 c.4, c.p.a.;

- previa adozione di provvedimento cautelare di **sospensione degli effetti**, nelle forme della ripetizione delle prove orali del concorso;
- **annullare i provvedimenti impugnati** e condannare l'amministrazione al risarcimento dei danni patiti dal ricorrente, che saranno meglio specificati in corso di causa.

Con vittoria di spese ed onorari.

Ai fini dei T.U. sulle spese di giustizia si dichiara che il presente procedimento è di valore indeterminato, e che il contributo unificato da versare è pari ad € 325,00, vertendo in materia di impiego pubblico.

Agrigento – Palermo, 19 ottobre 2017

Avv. Stab. Miriam Lo Greco

Avv. Mariagrazia Liotta

Firmato digitalmente da:LIOTTA MARIAGRAZIA
IA
Ruolo:AVVOCATO
Data:19/10/2017 11:21:13

PROCURA SPECIALE

Io sottoscritto Gurreri Salvatore, nato l'01.01.1964 ad Agrigento ed ivi residente, alla Via Francesco Petrarca n. 29, nomino, congiuntamente e disgiuntamente, per rappresentarmi e difendermi al fine di proporre ricorso innanzi al TAR Piemonte – Torino, per l'impugnazione della graduatoria finale e degli atti del concorso pubblico per titoli ed esami bandito dall'Azienda Sanitaria Locale "VC" di Vercelli In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 185 assunta in data 21.02.2017, l'Avv. Mariagrazia Liotta, del Foro di Palermo, e l'Abogado Miriam Lo Greco, iscritto all'Ilustre Collegio de Abogados de Santa Cruz de La Palma (Colegiado n° 2046).

Eleggo domicilio in Vercelli, presso lo studio dell'Avv. Michele Pretti, Via Dante Alighieri n. 83.

Conferisco ai suddetti professionisti ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di farsi sostituire ai fini dell'adempimento del mandato ed assumo sin d'ora per rato e valido il loro operato.


Dichiaro di essere stato edotto circa il grado di complessità dell'incarico che con la presente procura conferisco, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili ai fini del giudizio.

Per le finalità funzionali all'esercizio dei diritti ed all'adempimento degli obblighi scaturenti dal presente mandato, esprimo consenso al trattamento dei dati personali, comuni e sensibili ed autorizzo il trattamento dei medesimi, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 da me conosciuto.

La presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D. M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D. M. Giustizia n. 48/2013.

Agrigento, 09.10.2017

Sig. Gurreri Salvatore




Per autentica
Avv. Stab. Miriam Lo Greco



Ai sensi dell'art. 22 comma 2 del CAD, si attesta che il ricorso che precede la presente dichiarazione è conforme all'originale, sottoscritto digitalmente, in mio possesso.

avv. Mariagrazia Liotta




RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto Avv. Mariagrazia Liotta, in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, del 24 ottobre 2013, ha notificato, per conto di Salvatore Gurreri, il suesposto ricorso, facendone consegna di copia a mezzo del servizio postale con raccomandata A.R. spedita dall'Ufficio Postale di Palermo 9 in data corrispondente a quella del timbro postale:

1) previa iscrizione al n. **53** del registro cronologico all'**ASL VC - Azienda Sanitaria Locale di Vercelli**, in persona dell'attuale rappresentante legale, presso la Sede Legale in C.so Mario Abbiate n. 21 - 13100 - Vercelli (VC), mediante il servizio postale
Raccomandata A.R. n. 767597970204

avv. Mariagrazia Liotta



N° Raccomandata

76759797020-4



Posteitaliane

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate. Poste italiana SpA non ne risponde.

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	ASL VC AZIENDA SANITARIA LOCALE DI VENECELLI	
	DESTINATARIO P. Via Nunzio Morello, 40 - 90144 Palermo	
MITTENTE	Avv. MARIAGRAZIA LIOTTA	
	Via Nunzio Morello, 40 - 90144 Palermo Tel. 091.6256125 - Fax 091.6251857 E-mail: mariagrazia.liotta@pec.aslvc.it	
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		
Controsegnare le caselle interessate		

Spett.le ASL VC - Azienda Sanitaria Locale di VeneCELLI (VE)
 Via Nunzio Morello, 40 - 90144 Palermo
 Tel. 091.6256125 - Fax 091.6251857
 E-mail: mariagrazia.liotta@pec.aslvc.it

53 AVVISO DI RICEVIMENTO dell'atto spedito con racc. n° (vedi retro) dall'U.P. di PA 9 19/10/2012
 cronologico
 3. ASL VC - AZIENDA SANITARIA LOCALE DI VENECELLI C.SO ITALIO ASSALTE, 21 - 13100 VENECELLI (VE)


INSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata destinatario persona fisica (anche se dichiarata fallita) destinatario persona giuridica (1) giudice fallimentare (2) militare (3) familiare convivente (4) addetto alla casa (5) servizio del mittente addetto alla ricezione delle notificazioni UFF. SEGRETERIA/AFFARI GENERALI alla persona abilitata (7) delegato dal direttore (8) PROTOCOLLO ARRIVO N° firma del destinatario o della persona abilitata) non abilitata <input type="checkbox"/> impossibilitato a firmare ritirato il plico firmando il solo registro di consegna comunicazione di avvenuta notifica (13) con raccomandata	MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna (9) PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA Sig. In qualità di (10) <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna <input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> Imnesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO e mancanza <input type="checkbox"/> Inidoneità <input type="checkbox"/> delle persone abilitate <input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (*) <input type="checkbox"/> Imnesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO spedita comunicazione di avvenuto deposito (13) con raccomandata n. del sottoscrizione data del del	RITIRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITATO da: (firma del destinatario o di un suo delegato) (controfirma dell'impiegato postale) Doilo da apporre all'atto della consegna (1) Quei titi riuuilita dal rappresentante legale. (2) Di Società per Azioni, in Accreditamento per Azioni, a Responsabilità limitata. (3) Avvocato, procuratore legale, determinata persona, determinato ufficio. (4) Padre, moglie, nipote, ecc. (5) Domestico, collaboratore familiare, cameriere, cuoco, persona che conviva col destinatario "in loco uxorio", convivente addetto alla casa. (6) Segretario, dipendente, ecc. (7) Via, piazza, corso, n°. (8) Carcere, Istituto, ospedale, casa di riposo, stabilimento, ecc. (9) Equivale al rifiuto del plico, che quindi non viene consegnato. (10) Vedi note (4) (5) (6) (7) (8). (11) L'adempimento è prescritto soltanto nel caso di tentato recapito al primo indirizzo. (12) Ai sensi dell'art. 7, legge n. 690/82 e successive modifiche. (13) Ai sensi dell'art. 8, legge n. 690/82 e successive
---	---	--

Posteitaliane

Ufficio Notificazioni Atti Giudiziarj/Administrativi

VISO DI RICEVIMENTO

atto spedito con raccomandata



Vedi avvertenze per gli uffici)

76759797020-4

1 - EP2054/EP2055 - Modello 23L - Ed.12/10 - St.[3]

Bollo dell'ufficio di partenza

07

AVVERTENZE PER GLI UFFICI DI ACCETTAZIONE E DI DISTRIBUZIONE

L'ufficio di accettazione deve apporre il numero della raccomandata del plico nello spazio in alto a sinistra.
L'ufficio di distribuzione o di destinazione deve restituire in raccomandata il presente avviso.

Bollo dell'ufficio di distribuzione

AVVISO DI RICEVIMENTO


da restituire a:

GUARERI

(completare in stampatello maiuscolo)



76757972632-5



Avv. MARIAGRAZIA LIOTTA

Via Nunzio Morello, 40 - 90144 Palermo

Tel. 091.6256125 - Fax 091.6251857


pec: mariagrazia.liotta@pecavvpa.it

Il sottoscritto avv. Mariagrazia Liotta nella qualità di difensore di Salvatore Gurreri, attesta che la copia informatica allegata e contenente la copia del ricorso notificato, nel procedimento giurisdizionale contro l'ASL di Vercelli è conforme all'originale dal quale è stato estratto.

Firmato digitalmente da:LIOTTA MARIAGRAZIA

Ruolo:AVVOCATO

Data:31/10/2017 11:53:03



Avv. Mariagrazia Liotta

Via Nunzio Morello, 40 – 90144 Palermo

Tel. 091 6251857 - Fax: 091 6256125

Pec: mariagrazialiotta@pecavvpa.it

Avv. Stab. Miriam Lo Greco

Via del Piave n. 31 – 92100 Agrigento

telefax: 0922/ 18 57 15

Pec: miriamlogreco@avvocatiagrigento.it

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL PIEMONTE - TORINO**

RICORSO

Del Sig. Gurreri Salvatore, nato il giorno 1 gennaio 1964 ad Agrigento (C.F.: GRR SVT64 A01A089H) ed ivi residente, alla Via Francesco Petrarca n. 29, rappresentato e difeso dall'Avv. Stab. Miriam Lo Greco (C.F.: LGRM RM85 M50 A089Y, fax: 0922/18 57 15, PEC miriamlogreco@avvocatiagrigento.it) e dall'Avv. Mariagrazia Liotta del Foro di Palermo (C.F. LTTMGR84T61A089Y; fax: 0916256125, PEC: mariagrazialiotta@pecavvpa.it), ed elettivamente domiciliato presso lo studio professionale dell'Avv. Michele Pretti (C.F. PRTMHL74D17L750Y, fax: 0161/1890174, pec: michele.pretti@ordineavvocativercelli.eu) in Vercelli, Via Dante Alighieri n. 83, come da procura in calce al presente atto,

CONTRO

L'Azienda Sanitaria Locale di Vercelli, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Vercelli, Corso M. Abbiate, n. 21, P.I.;

E NEI CONFRONTI DI

De Caprio Wanda, in qualità di 1° classificata nella graduatoria generale;

tutti i candidati qualificati come idonei nella graduatoria definitiva, approvata il 30 agosto 2017;

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE

a) della deliberazione del Direttore Generale dell'ASL di Vercelli nr. 782 del 30 agosto 2017 di rettifica della **graduatoria finale di merito** relativa al concorso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato di nr. 5 posti di operatore socio-sanitario (Cat. BS), nella parte in cui il ricorrente è escluso;

b) della deliberazione del Direttore Generale dell'ASL di Vercelli nr. 770 del 4 agosto 2017 di **approvazione delle graduatorie**, generale e dei riservatari, e nomina

vincitore, relativa all'assunzione del personale per il ruolo di operatore socio-sanitario, nella parte in cui il ricorrente è escluso;

c) del **verbale della seduta della Commissione di concorso, costituita con Deliberazione nr. 519 del 26 maggio 2017, riunitasi il 20 luglio 2017, prot. 40761**, nella parte contenente il giudizio di non sufficienza del candidato Gurreri con un punteggio, per la prova orale, di 20 punti (sufficienza 21/30), senza specifica motivazione oltre al voto numerico;

d) del medesimo verbale, impugnato sub c), nella parte in cui ha previsto le modalità illegittime di svolgimento della prova orale;

e) del verbale nr. 1 del 22 giugno 2017 - "Riunione preliminare", nel quale sono stati predeterminati i criteri valevoli per la valutazione della prova orale, in maniera del tutto generica;

f) della Deliberazione del Direttore Generale nr. 886 del 22 settembre 2017, di utilizzazione della graduatoria di concorso, ai fini assunzionali;

g) della Deliberazione del Direttore Generale nr. 905 del 28 settembre 2017, di utilizzazione delle graduatorie formate in esito al concorso ai fini assunzionali;

h) ove già stipulati, dei contratti stipulati con i vincitori del concorso, di cui non si conoscono gli estremi;

i) dell'atto del 4 ottobre prot. nr. 47218 dell'Azienda Sanitaria Locale di Vercelli di rifiuto di esibizione degli indirizzi dei controinteressati in seguito ad apposita richiesta del ricorrente del 12 settembre 2017;

l) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

FATTO

Con Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale di Vercelli, nr. 185 del 21 febbraio 2017 è stato indetto il Concorso pubblico per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato in n. 5 posti di operatore socio-sanitario (CAT. BS).

Il signor Salvatore Gurreri, in possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura, ha presentato domanda di ammissione al concorso le cui prove, come fissate dal Bando di concorso in conformità all'art. 29 del D.P.R. 27.03.2001 n. 220, sarebbero consistite in una prova pratica (*“consistente nella esecuzione di tecniche specifiche connesse alla qualificazione professionale richiesta”*) ed in una prova orale (*“vertente sulle materie oggetto della prova pratica”*), superabile al raggiungimento di 21/30 punti.

Il candidato, superata brillantemente la prova pratica, con un punteggio di 28,5/30, è stato convocato per essere sottoposto alla prova orale, secondo il calendario fissato dalla Commissione esaminatrice, per il 20 luglio 2017.

Quel giorno ha appreso che la Commissione avrebbe adottato modalità a dir poco “peculiari” nello svolgimento delle prove: tutti i candidati sono stati riuniti in un'aula, e poi sono stati convocati uno per uno per lo svolgimento dell'esame, che sarebbe stato uguale per tutti, in un'aula diversa. Al termine, il candidato già “esaminato” avrebbe lasciato l'edificio senza comunicare con gli altri candidati in attesa dell'esame.

Stante la opportunità di alcune delle soluzioni adottate durante le prove per garantire la trasparenza delle prove (per esempio, il richiesto spegnimento dei cellulari e di altri dispositivi), il confinamento dei candidati in una stanza, senza la possibilità di accedere all'aula d'esame, è apparso sin da subito un metodo poco ortodosso.

Così come, poco ortodossa appare anche la scelta adottata dalla Commissione esaminatrice di sottoporre tutti i candidati alla medesima sessione di prove orali, con identiche domande rivolte a tutti, senza previo sorteggio delle domande, candidato per candidato.

Conseguito un punteggio di 20/30 per la prova orale, non meglio motivato, con conseguente esclusione per un solo punto, dalla graduatoria di merito dei vincitori ed idonei, il Gurreri ha chiesto con istanza di accesso agli atti del 29 agosto 2017, evasa il

successivo 7 settembre, di ottenere il verbale della seduta della Commissione nel giorno in cui ha svolto la prova orale.

Tutto ciò premesso in fatto, col presente ricorso si rileva, preliminarmente ed in relazione all'instaurazione del contraddittorio, la

**VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN
MATERIA DI DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI
EX ARTT. 22 E SS., L. 241/90**

FATTO E DIRITTO

Dopo aver visionato il verbale di svolgimento della prova orale, il Sig. Gurreri si è determinato ad adire l'autorità giudiziaria per tutelare le proprie ragioni, in virtù della ritenuta illegittimità delle modalità di svolgimento delle prove concorsuali.

Pertanto, in data 12 settembre u.s., il ricorrente ha integrato la precedente istanza di accesso agli atti, chiedendo all'Azienda Sanitaria Locale di Vercelli di fornire gli indirizzi di residenza dei vincitori di concorso, al fine di rendere possibile la notifica del presente atto ad almeno un controinteressato, per *“curare e difendere i propri interessi giuridici”*.

Tuttavia, l'Azienda, con nota del 4 ottobre u.s., successivamente comunicata, ha riscontrato l'istanza nel senso dell'impossibilità della comunicazione degli indirizzi di residenza dei controinteressati *“in quanto i medesimi, interpellati con specifiche note in data 25.09.2017, hanno tutti espresso opposizione scritta alla diffusione di tale dato”*.

Evidentemente la negazione del diritto d'accesso è contraria alla lettera dell'art. 24 della l. 241/90; pacificamente: *“Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici (art. 24, comma 7, L. n. 241/1990), dal momento che il diritto di difesa è garantito a livello costituzionale.”* (cfr. **T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, 07/08/2017, n. 987**).

Né sono opponibili ragioni di “riservatezza” dei controinteressati, perché, com’ è noto, in materia di concorsi pubblici, la riservatezza è recessiva rispetto alla trasparenza, nel pieno rispetto delle norme del d.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali, art. 24, sulla non necessità della richiesta del consenso quando si tratti di dati necessari per perseguire un legittimo interesse del richiedente; art. 59, che rinvia alle disposizioni in materia di diritto di accesso agli atti).

In particolare, di tale principio è stata fatta applicazione nella giurisprudenza in materia di concorsi pubblici, allorquando si è affermato che: *“Il soggetto partecipante a una procedura concorsuale e/o selettiva può accedere nella forma più ampia agli atti del procedimento, e quindi non soltanto prendendo visione, come previsto dall'art. 24 lett. d), L. 7 agosto 1990, n. 241, ma anche estraendo copia degli atti di gara, ivi compresa la documentazione presentata dai controinteressati procedurali, senza che possano essere opposti motivi di riservatezza; una volta conclusasi la procedura concorsuale, infatti, i documenti prodotti dai terzi partecipanti assumono rilevanza esterna (T.A.R Lazio Latina, 11 ottobre 2006, n. 1113).”* (cfr. **T.A.R. Campania Salerno Sez. I, 26/03/2007, n. 305**).

Non è in dubbio l'interesse concreto ed attuale all'ostensione dei (meri, peraltro) indirizzi di residenza, cui né i vincitori di concorso avrebbero potuto opporsi, né l'Amministrazione, nonostante la loro opposizione, avrebbe potuto legittimamente negare.

Tuttavia, è imminente il termine di decadenza per la proposizione del presente atto, giacché, dal giorno dello svolgimento delle prove orali del Sig. Gurreri (20 luglio 2017) e dunque, dalla prima rilevazione dell'illegittimità nelle modalità di conduzione del procedimento, decorrono i sessanta giorni (oltre la sospensione feriale) per l'impugnazione del giudizio di insufficienza della prova orale (e di tutti gli atti conseguenti).

Pertanto, è necessario notificare il presente ricorso unicamente alla p.a., e contestualmente, chiedere

IN VIA PRELIMINARE
CHE CODESTO ECC.MO T.A.R. VOGLIA

disporre con ordinanza istruttoria la comunicazione da parte della p.a. dell'indirizzo di residenza della controinteressata indicata in epigrafe **De Caprio Wanda** (in qualità di vincitrice della selezione);

disporre, ai sensi dell'art. 41 c. 4 c.p.a., la notificazione per pubblici proclami attraverso modalità differenti da quelle ordinarie (per esempio con la pubblicazione sul sito web dell'Azienda Sanitaria Locale di Vercelli), al fine di notificare il presente ricorso **a tutti i candidati qualificati come idonei** nella graduatoria definitiva, approvata il 30 agosto 2017.

La notifica a tutti gli idonei presenti in graduatoria risulterebbe, ove svolta nei modi ordinari, particolarmente difficile per il numero delle persone coinvolte.

Si rileva peraltro che nella graduatoria finale non è specificato se gli idonei siano o meno riservatari, pertanto risulta ancora più difficile identificare con precisione coloro che potrebbero nutrire interesse contrario a quello del ricorrente all'accoglimento delle domande proposte con il presente atto.

La tradizionale notifica per pubblici proclami, con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale sarebbe eccessivamente onerosa per il ricorrente, ed inoltre non prevede la pubblicazione integrale del testo del ricorso introduttivo del presente giudizio, mentre la consultazione del sito web dell'Amministrazione che ha bandito il concorso è verosimilmente un gesto che gli aspiranti all'assunzione compiono con elevata frequenza.

Alla luce della disposizione citata, in applicazione anche dell'art. 151 c.p.c., il Giudice può autorizzare la parte a notificare il ricorso con qualsiasi mezzo, ed a determinate condizioni: *“le modalità con cui siffatta notificazione viene disposta*

devono comunque essere tali da non compromettere il diritto di difesa, tutelato dall'art. 24 come inviolabile in ogni stato e grado del processo (C.13868/2002), così come devono trovare corrispondenza nello scopo dell'atto e le modalità prescelte debbono garantire i principi fondamentali del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio (C.3286/2006; C. 4319/2003)".

La notifica mediante pubblicazione integrale del ricorso con l'indicazione delle modalità per la consultazione del fascicolo informatico sul portale web apposito (www.giustizia-amministrativa.it) sarebbe idonea ad assicurare la conoscibilità dello stesso e permetterebbe a eventuali interessati di intervenire nel presente procedimento.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di

DIRITTO

I

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.P.R. 220/2001, ARTT. 7 E 16 - DELL'ART. 6 DEL D.P.R. 487/1994 –VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA E PUBBLICITA' DELLE PROCEDURE CONCORSUALI – PALESE ILLEGITTIMITA' DELLE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE – INGIUSTIZIA MANIFESTA

Il D.P.R. 220/2001 regola la disciplina concorsuale per l'assunzione del personale non dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale, ed è pacificamente applicabile alla procedura cui ha partecipato il Sig. Gurreri, che è volta all'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 5 Operatori Socio-sanitari.

Che la sua applicabilità al caso di specie sia pacifica è evidente anche dalla lettura del Bando pubblicato con Deliberazione nr. 185 del 21 febbraio 2017, che lo richiama espressamente.

E tuttavia le modalità di svolgimento delle prove orali hanno tradito la disciplina fissata dal D.P.R. che dispone all'art. 7, c. 5: *“La prova orale deve svolgersi in un'aula*

aperta al pubblico.” e all'art. 16, di nuovo “L'esame orale si svolge, nel giorno stabilito, alla presenza della intera commissione in sala aperta al pubblico”.

Il Sig. Gurreri ha, infatti, assistito, il giorno della prova (20 luglio 2017), alla prassi messa in atto dalla Commissione, che è consistita nell'aver svolto le prove d'esame in un'aula, alla presenza di due testimoni (non candidati del concorso), e nell'aver “relegato” tutti i partecipanti al concorso, prima dell'esame, in un'aula diversa e separata.

La Commissione nel verbale ottenuto a seguito di accesso agli atti, il “*Verbale nr. 19 prova orale 20/07/2017 – pomeriggio*” (giorno dell'esame del Gurreri), afferma che l'aula di svolgimento dell'esame (c.d. Aula B) è “*aperta al pubblico*”, e tuttavia aggiunge che i candidati che devono svolgere la prova si trovano tutti nell'aula A, e vengono accompagnati, chiamati in ordine alfabetico, uno per uno, nell'aula B (cfr. verbale, pagina 3), dove si svolge la prova orale: lì possono rimanere ed assistere alla prova degli altri candidati (solo dopo aver terminato il proprio esame).

Non risponde al vero, pertanto, che l'aula B, aula della prova, sia stata aperta “al pubblico”: la presenza in aula B dei candidati **non ancora esaminati** è stata dichiaratamente vietata.

La giurisprudenza in un caso analogo, ovverosia di concorso bandito per l'assunzione di personale non dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale (Asl di Pescara), ha affermato che: “*Durante le prove orali di un concorso pubblico il libero ingresso al locale ove esse si tengono deve essere garantito a chiunque voglia assistervi, quindi non soltanto a terzi estranei, bensì pure e soprattutto ai candidati, sia che abbiano già sostenuto il colloquio, sia che non vi siano stati ancora sottoposti. Ciascun candidato è titolare di un interesse qualificato a presenziare alle prove orali degli altri candidati, ivi compresa l'estrazione a sorte dei quesiti, al fine di verificare di persona il corretto operare della commissione e l'assenza di parzialità nei propri confronti. (Conferma T.A.R. Abruzzo Pescara, Sez. I, n. 496 del 2013)*” (cfr.

Cons. Stato Sez. III, 07/04/2014, n. 1622, e più di recente anche **T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, 24/05/2017, n. 6171**).

Anche nel caso affrontato dal Consiglio di Stato, come nella fattispecie che ci occupa, la Commissione limitava gli accessi all'aula d'esame, prevedendo: *“l'ammissione degli esaminandi nell'aula e la loro identificazione, il presidente li ha informati che, trovandosi nell'aula "verde", ivi dovranno rimanere fino a quando non saranno chiamati, in ordine alfabetico, dal segretario nell'aula "blu" per sostenere la prova davanti alla commissione; che durante la loro permanenza nell'aula e finché non avranno sostenuto il colloquio "dovranno evitare di mettersi in contatto con i colleghi già escussi precedentemente"; che una volta sostenuta la prova "dovranno a loro volta allontanarsi senza poter più rientrare nell'aula dove i colleghi sono ancora in attesa di sostenere" il colloquio; che "i colloqui si svolgeranno a porte aperte al pubblico"; e, infine, che "i candidati già escussi potranno, in ogni caso, rimanere nell'aula per assistere ai colloqui successivi"”.*

In pratica, e come nel caso affrontato dal TAR Abruzzo e poi dal Consiglio di Stato (con accoglimento del ricorso di primo grado, confermato in grado d'appello) al Gurreri, che ha svolto l'esame per quinto, quel giorno, è stato impedito di assistere alla prova dei quattro candidati precedenti, tutti promossi.

Né varrebbero a giustificare ed ammettere tale prassi, l'eventuale giustificazione delle dimensioni dell'aula dell'esame, o le finalità della prassi, ovvero sia che servisse ad evitare che i candidati non ancora escussi potessero ascoltare le domande poste e le risposte fornite, stante l'esiguità dei quesiti posti dalla Commissione.

I contenuti delle domande, infatti, come previsto dal bando, dovevano fare riferimento alle mansioni proprie dell'Operatore Socio-sanitario di cui all'allegato 1 al CCNL 20.9.2001: e tra quelle ivi indicate, la Commissione avrebbe potuto spaziare liberamente, ampliandone il range, ed evitando di ricorrere a prassi così poco trasparenti, in violazione del criterio della pubblicità dei concorsi.

Per tale motivo, i provvedimenti di svolgimento della prova orale, e quelli che ne sono conseguiti (graduatoria finale) devono essere annullati.

II

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 12 DEL D.P.R. 487 /1994 - ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO DELL'INTERESSE PUBBLICO – CATTIVO USO DEL POTERE – ILLOGICITA' ED INGIUSTIZIA MANIFESTA

Costituisce principio generale nella conduzione dei procedimenti relativi alle selezioni pubbliche, come da disposizione di cui all'art. 12 del D.P.R. 487/1994 (applicabile pacificamente anche alla selezione in argomento, per espresso richiamo del bando, a pag. 10 della Deliberazione nr. 185) che *“Le commissioni esaminatrici...immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova orale, determinano i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte”*.

Nel caso di specie, la norma non ha trovato applicazione giacché la Commissione ha preferito selezionare solo tre quesiti, e sottoporre quelli a ciascun esaminando, non permettendo a nessun candidato ancora da esaminare di assistere ed ascoltare le prove orali degli altri candidati, proprio perché le domande sarebbero state uguali per tutti.

Nelle intenzioni della Commissione, con quella prassi illegittima, si sarebbe inteso scongiurare il rischio che i candidati conoscessero le domande prima del proprio esame.

Tuttavia l'art. 12 stabilisce con estrema chiarezza un metodo semplice ed efficace a garanzia del raggiungimento della finalità della trasparenza del concorso: il sorteggio dei quesiti.

L'estrazione a sorte, per sua natura, non comprime altri principi che regolamentano lo svolgimento di un concorso pubblico, ovverosia la pubblicità e la trasparenza.

Come affermato in numerose occasioni dai giudici amministrativi, *“Nei concorsi l'art. 12 d.p.r. n. 487/1994 non sancisce in alcun modo che l'esame orale debba necessariamente estendersi a tutte le materie, ma solo che le domande da sottoporre al concorrente debbano essere estratte a sorte. La previsione del sorteggio non ha carattere onnicomprensivo, cioè di sancire una prova orale su tutte le materie, ma persegue una finalità di trasparenza dell'azione amministrativa per scongiurare il rischio che i quesiti possano essere portati a conoscenza di alcuni candidati prima dell'espletamento della prova con violazione del principio della par condicio (art. 12 d.p.r. n. 487/1994) (Conferma della sentenza del T.a.r. Basilicata, Potenza, sez. I, n. 342/2012).”* (cfr. **Cons. Stato Sez. V, 20/04/2016, n. 1567**).

E' illegittima pertanto la mancata effettuazione del sorteggio delle domande per la prova orale, specie ove la Commissione abbia preferito a tale metodo che assicura la casualità delle domande a ciascun candidato, un sistema di “blindatura” dell'aula d'esame.

III

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1, 3 DELLA L. 241/90 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 12 Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 - SULLA VALUTAZIONE DELLE PROVE – ECCESSO DI POTERE PER TOTALE CARENZA DI MOTIVAZIONE – ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA – ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' ED INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Sulla scorta dell'art. 12 del D.P.R. 487/1994 la Commissione giudicatrice avrebbe dovuto stabilire i criteri in base ai quali il punteggio della prova orale sarebbe

stato da ripartire: la disposizione prevede che “1. *Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali al fine di motivare i punteggi attribuiti alle singole prove. Sono, altresì, predeterminati, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova orale di ogni candidato, i quesiti da porre ai candidati per ciascuna delle materie di esame. I quesiti sono, quindi, rivolti ai candidati stessi secondo criteri predeterminati, che garantiscono l'imparzialità delle prove. I criteri e le modalità di cui al presente comma sono formalizzati in appositi atti.*”. Il Verbale nr. 1 del 22 giugno 2017 denominato “Riunione preliminare” della Commissione di concorso, ha stabilito, unicamente che “*Nella valutazione della prova orale si terrà conto del contenuto, dell'appropriatezza del linguaggio e della capacità di sintesi*”: un criterio molto generico (nonché molto ovvio, trattandosi di una prova orale), che non contiene nessuna ulteriore specificazione.

Di per sé, la genericità sarebbe ulteriore motivo di invalidità della procedura concorsuale (cfr. **T.A.R. Lazio Latina Sez. I, 08/06/2016, n. 371**, secondo cui: “*L'introduzione di criteri di valutazione generici, in particolare nell'ambito di una procedura selettiva caratterizzata da ampi spazi di discrezionalità, inficia di per sé la validità dell'intera procedura concorsuale (art. 12 d.P.R. n. 487/1994).*”)

Ad ogni modo, il verbale di valutazione dell'esame orale svolto dal Gurreri ben avrebbe potuto contenere una motivazione più approfondita per connettere il giudizio di insufficienza, espresso dal mero voto numerico, al criterio adottato ai fini valutativi.

Solo in questo modo il voto numerico può ritenersi “motivazione sufficiente” del giudizio sintetico espresso dalla Commissione: è giurisprudenza consolidata quella che esprime tale concetto.

Ed infatti, si ricorda la pronuncia di questo Tribunale, non appellata, in cui si è affermato che: “*Nelle procedure concorsuali il voto numerico attribuito dalla competente commissione alle relative prove esprime e sintetizza il giudizio tecnico-*

discrezionale della commissione stessa, di talché esso contiene in sé la sua stessa motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti; infatti, la motivazione espressa numericamente assicura la necessaria spiegazione delle valutazioni di merito compiute dalla commissione e consente il sindacato sul potere amministrativo esercitato, ma a condizione che la commissione abbia predisposto i criteri, in base ai quali procederà alla valutazione delle prove e abbia attribuito il punteggio sulla base di una griglia predeterminata.” (cfr. T.A.R. Torino (Piemonte) sez. I 13 dicembre 2013 n. 1356).

Nel caso di specie l'iter logico seguito dall'Amministrazione nell'attribuzione di un giudizio di insufficienza, espresso solo da un numero, non è comprensibile, in alcun modo: in altri termini, non si comprende se le risposte del Gurreri siano state insufficienti per aver mancato nel contenuto, nell'appropriatezza del linguaggio o nella capacità di sintesi.

Di talché il difetto di motivazione, che vizia ulteriormente il giudizio di insufficienza.

ISTANZA CAUTELARE

Sul *fumus boni iuris* del ricorso si è già detto.

A proposito del *periculum in mora*, si dirà che le graduatorie finali del concorso sono già state approvate, e sono in corso di utilizzazione (cfr. atti impugnati sub e), f), g)).

Non sospendere gli atti impugnati, ai fini di una riedizione della prova orale, comporterebbe il consolidamento delle posizioni lavorative degli assunti, e soprattutto la perdita delle chance di assunzione da parte del signor Gurreri.

A nulla varrebbero le considerazioni basate, ad esempio, sul punteggio conseguibile dal ricorrente, in caso di superamento della prova orale, il quale non possiede numerosissimi titoli di servizio, che probabilmente non sarebbe sufficiente per assicurargli la vittoria della presente procedura (con il posizionamento al primo posto).

Il vantaggio del solo inserimento tra gli idonei nella graduatoria costituirebbe una ottima chance per ottenere, comunque, degli incarichi: la graduatoria, soggetta a scorrimento, rimarrà efficace e potrà ancora essere utilizzata per il periodo di tempo previsto dalle disposizioni di legge (per assunzioni a tempo indeterminato, e in deroga, anche per assunzioni a tempo determinato); così com'è vero anche che altre Amministrazioni del Servizio Sanitario Nazionale, potranno ricorrervi in caso di necessità, e previo apposito accordo (in applicazione del d.lgs. 101/2013).

L'attesa della fissazione dell'udienza di merito riduce le chance professionali del Gurreri, è evidente: per questo si chiede la sospensione dei provvedimenti impugnati e la riedizione delle prove orali.

Si chiede che il Tribunale valuti, per il caso di accoglimento della presente istanza cautelare nelle forme della ripetizione delle prove orali, l'opportunità, anche alla luce della consolidata giurisprudenza in tema di imparzialità dell'azione amministrativa in casi analoghi (cfr. tra le più recenti, **TAR Puglia, Bari, sentenza 9 marzo 2017, n. 224**), di imporre modalità di valutazione che assicurino equilibrio nella valutazione, attraverso la ripetizione delle prove da parte di una Commissione in diversa composizione, a garanzia dell'imparzialità dell'azione amministrativa, ed al fine di rinnovare l'istruttoria al di fuori di qualunque condizionamento collegabile alla pregressa vicenda concorsuale.

Per tutto quanto sopra esposto, si chiede, pertanto che voglia

L'ECC.MO TRIBUNALE

AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE – TORINO

- previa adozione di **ordinanza istruttoria** di disposizione dell'esibizione dell'indirizzo di residenza della controinteressata vincitrice della selezione e di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami a tutti i candidati idonei alla selezione, tramite pubblicazione del presente ricorso sul sito web dell'Azienda Sanitaria Locale di Vercelli ai sensi dell'art. 41 c.4, c.p.a.;

- previa adozione di provvedimento cautelare di **sospensione degli effetti**, nelle forme della ripetizione delle prove orali del concorso;
- **annullare i provvedimenti impugnati** e condannare l'amministrazione al risarcimento dei danni patiti dal ricorrente, che saranno meglio specificati in corso di causa.

Con vittoria di spese ed onorari.

Ai fini dei T.U. sulle spese di giustizia si dichiara che il presente procedimento è di valore indeterminato, e che il contributo unificato da versare è pari ad € 325,00, vertendo in materia di impiego pubblico.

Agrigento – Palermo, 19 ottobre 2017


Avv. Stab. Miriam Lo Greco

Avv. Mariagrazia Liotta

Firmato digitalmente da:LIOTTA MARIAGRAZIA
IA
Ruolo:AVVOCATO
Data:19/10/2017 11:21:13



Publicato il 14/08/2018



N. 00961/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01014/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1014 del 2017, proposto da

Salvatore Gurreri, rappresentato e difeso dagli avvocati Mariagrazia Liotta, Miriam Lo Greco, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Michele Pretti, in Vercelli, via Dante Alighieri, n. 83;

contro

Azienda Sanitaria Locale di Vercelli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Carlo Emanuele Gallo, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via Palmieri, n. 40;

nei confronti

Wanda De Caprio;

per l'annullamento

a) della deliberazione del Direttore Generale dell'ASL di Vercelli nr. 782 del 30 agosto 2017 di rettifica della graduatoria finale di merito relativa al concorso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato di nr. 5 posti di operatore sociosanitario (Cat. BS), nella parte in cui il ricorrente è escluso;

- b) della deliberazione del Direttore Generale dell'ASL di Vercelli nr. 770 del 4 agosto 2017 di approvazione delle graduatorie, generale e dei riservatari, e nomina vincitore, relativa all'assunzione del personale per il ruolo di operatore socio sanitario, nella parte in cui il ricorrente è escluso;
- c) del verbale della seduta della Commissione di concorso, costituita con Deliberazione nr. 519 del 26 maggio 2017, riunitasi il 20 luglio 2017, prot. 40761, nella parte contenente il giudizio di non sufficienza del candidato Gurreri con un punteggio, per la prova orale, di 20 punti (sufficienza 21/30), senza specifica motivazione oltre al voto numerico;
- d) del medesimo verbale, impugnato sub c), nella parte in cui ha previsto le modalità illegittime di svolgimento della prova orale;
- e) del verbale nr. 1 del 22 giugno 2017 - "Riunione preliminare", nel quale sono stati predeterminati i criteri valevoli per la valutazione della prova orale, in maniera del tutto generica;
- f) della Deliberazione del Direttore Generale nr. 886 del 22 settembre 2017, di utilizzazione della graduatoria di concorso, ai fini assunzionali;
- g) della Deliberazione del Direttore Generale nr. 905 del 28 settembre 2017, di utilizzazione delle graduatorie formate in esito al concorso ai fini assunzionali;
- h) ove già stipulati, dei contratti stipulati con i vincitori del concorso, di cui non si conoscono gli estremi;
- i) dell'atto del 4 ottobre prot. nr. 47218 dell'Azienda Sanitaria Locale di Vercelli di rifiuto di esibizione degli indirizzi dei controinteressati in seguito ad apposita richiesta del ricorrente del 12 settembre 2017;
- l) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Azienda Sanitaria Locale di Vercelli;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 giugno 2018 la dott.ssa Flavia Riso e

uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Con il gravame indicato in epigrafe, il ricorrente ha impugnato la deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale di Vercelli di rettifica della graduatoria finale di merito relativa al concorso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato di nr. 5 posti di operatore sociosanitario (Cat. BS), nella parte in cui il ricorrente è stato escluso, nonché la deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale di Vercelli di approvazione delle graduatorie, generale e dei riservatari, e nomina vincitore, relativa all'assunzione del personale per il ruolo di operatore socio-sanitario, nella parte in cui il ricorrente è risultato escluso, nonché tutti gli atti ad essa connessi.

Avverso gli atti impugnati il ricorrente ha dedotto plurimi profili di illegittimità;

Nel gravame il ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di disporre, ai sensi dell'art. 41, comma 4 del codice del processo amministrativo, la notificazione per pubblici proclami attraverso modalità differenti da quelle ordinarie (per esempio con la pubblicazione sul sito web dell'Azienda Sanitaria Locale di Vercelli), al fine di notificare il ricorso a tutti i candidati qualificati come idonei nella graduatoria definitiva, approvata il 30 agosto 2017;

L'Azienda Sanitaria Locale di Vercelli, nella memoria depositata in data 4 maggio 2018, ha evidenziato che il ricorso avrebbe dovuto essere notificato, in sede di integrazione del contraddittorio, agli altri concorrenti, posto che, se accolto, esso comporterebbe la rinnovazione del procedimento concorsuale;

Ritenuto che, impregiudicata ogni questione di rito e di merito, occorra disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei candidati qualificati come idonei nella graduatoria definitiva relativa al concorso pubblico per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato in n. 5 posti di operatore socio-sanitario (CAT. BS), indetto con deliberazione del Direttore generale dell'Azienda Sanitaria Locale di Vercelli n. 185 del 21 febbraio 2017;

Ritenuto di autorizzare la notifica per pubblici proclami, ai sensi del combinato

disposto dell'art. 41, comma 4 e dell'art. 49, comma 3, del codice del processo amministrativo, con le seguenti modalità:

a) pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale dell'Azienda Sanitaria Locale di Vercelli, sezione concorsi, dal quale risulti:

1. - l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. - il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'Amministrazione intimata;
3. - gli estremi dei provvedimenti impugnati;
4. - l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti la posizione nella graduatoria;
5. - l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
6. - l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. - il testo integrale del ricorso introduttivo, come allegato;

b) in ordine alle prescritte modalità, l'Azienda Sanitaria Locale di Vercelli ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale sopra indicato - previa trasmissione, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

c) si prescrive, inoltre, che l'Azienda Sanitaria Locale di Vercelli:

- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi

di cui sopra;

- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile nella sezione del sito dedicata al concorso in oggetto; in particolare, l'attestazione di che trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

Ritenuto che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di dieci giorni dall'adempimento, a cura del ricorrente;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione Prima, ordina l'integrazione del contraddittorio, con autorizzazione alla notifica del ricorso per pubblici proclami, nei modi e nei termini indicati in motivazione.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 6 marzo 2019.

L'ordinanza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2018 con l'intervento dei magistrati:

Savio Picone, Presidente FF

Flavia Risso, Primo Referendario, Estensore

Rosanna Perilli, Referendario

L'ESTENSORE
Flavia Risso

IL PRESIDENTE
Savio Picone

N. 01014/2017 REG.RIC.

IL SEGRETARIO